

COMMISSIONE VI  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Esami di abilitazione alla libera docenza. (886) . . . . .	633
PRESIDENTE . . . . .	633, 635, 641
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i> 333, 637, 638, 641	635
CESSI . . . . .	635, 638
ERMINI . . . . .	636
CARONIA . . . . .	636, 637, 638
MARCHESI . . . . .	637, 638
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	637, 638
SAILIS . . . . .	638
MONDOLFO . . . . .	638
TESAURO . . . . .	639
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
TORRETTA ed altri: Norme relative alla sistemazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, dei perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi a cattedre di Istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare. (2240) . . . . .	641
PRESIDENTE . . . . .	641, 642, 643
TORRETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	642
CESSI . . . . .	642
LOZZA . . . . .	642
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	642
SAILIS . . . . .	642

Seguito della discussione del disegno di legge:  
**Esami di abilitazione alla libera docenza. (886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza ». Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'esame di questo disegno di legge fu sospeso nella seduta del 1° dicembre 1949, avendo la Commissione deciso di approvare, nel frattempo una disposizione provvisoria. Prego il relatore, onorevole Cremaschi Carlo, di riferire in proposito.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, era stata indetta una sessione unica di esami per l'abilitazione alla libera docenza. Nel 1949 la nostra Commissione con una proposta di legge, che poi divenne legge 23 febbraio 1950, n. 102, prorogò la validità di tale decreto per un'altra sessione. Ora abbiamo davanti un disegno di legge che tende a sistemare tutta la materia in via definitiva. Se tale disegno di legge non venisse approvato, in assenza di ulteriori proroghe, la materia resterebbe regolata dall'articolo 11 del regio decreto 20 maggio 1935, n. 1071.

Rispetto all'ordinamento previsto dal suddetto decreto, si propongono, oggi, alcune innovazioni. Come era previsto nel testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, e soppresso successivamente nel decreto del 1935, l'abilitazione può essere conferita anche in materie non comprese nell'ordinamento didattico della facoltà. E ciò è, del resto, conforme a quanto

**La seduta comincia alle 9.**

BERTOLA, *f.f.*, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

si propone con l'articolo 31 del progetto contenente le nuove norme generali sull'istruzione.

Per il nuovo ordinamento, inoltre, si ripropone un sistema introdotto nel 1935, successivamente sospeso e ripristinato nel dopoguerra: quello del numero chiuso. Dice, infatti, l'articolo 2: « Per ciascuna sessione non si può concedere un numero di abilitazioni superiore a quello stabilito in via preventiva dalla Sezione prima del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ».

La terza innovazione consiste nel divieto di far luogo, in sessioni l'una all'altra successive, agli esami di abilitazione per la medesima disciplina.

Queste sono le tre innovazioni che il disegno di legge apporterebbe all'ordinamento attualmente vigente.

Una certa perplessità sorge, almeno in me, di fronte alla proposta del numero chiuso. Non credo che sia questo il mezzo migliore per dare alla libera docenza un contenuto di serietà.

Neppure la terza innovazione mi pare molto logica, che, cioè, non si debba far luogo, in sessioni l'una all'altra successive, agli esami di abilitazione per la medesima disciplina, tanto più se si applica il sistema del numero chiuso: se determinati candidati non hanno ottenuto la libera docenza a causa del numero chiuso, perché proibire loro di presentarsi nella sessione successiva e costringerli ad aspettare un altro anno ?

Ed ecco brevemente le disposizioni del disegno di legge, articolo per articolo.

L'articolo 1 indica i requisiti necessari per il conseguimento dell'abilitazione. Requisito principale è il possesso di una laurea da cinque anni, alla data della presentazione dei documenti. Il secondo requisito richiesto al candidato è quello di fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche e, eventualmente, da prove sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica nella materia in cui ha chiesto di essere abilitato. Forse sarebbe opportuno introdurre anche una prova scritta: sottopongo la proposta ai colleghi perché ne valutino l'opportunità.

Inoltre, dalla lettura dell'articolo 1 non è chiaro se il requisito della cittadinanza italiana sia obbligatorio per i candidati. E alcuni aspiranti alla libera docenza mi hanno fatto pervenire uno schema di articolo che, secondo i proponenti, dovrebbe essere incluso nella presente legge:

« Le norme di cui sopra si intendono valide per i cittadini italiani. Anche cittadini stra-

nieri che abbiano i requisiti voluti dal presente decreto possono essere ammessi a sostenere i suddetti esami. Il titolo di libero docente sarà loro conferito comunque fuori numero.

L'esercizio della libera docenza per i cittadini stranieri nelle università è subordinato alle decisioni da rinnovarsi di anno in anno delle facoltà e deve essere approvato dal Consiglio superiore. Per gli stranieri che non siano stati ammessi esplicitamente all'esercizio della libera docenza in Italia non è prevista la deliberazione di conferma dopo cinque anni ».

Da una simile concessione non solo non deriverebbe alcun nocumento ai liberi docenti italiani (essendo i docenti stranieri fuori quota ed essendo le possibilità dell'esercizio della libera docenza in Italia sottoposte a limitazioni che possono arrivare all'esclusione), ma se ne potrebbe trarre motivo per attrarre stranieri nell'orbita culturale italiana con conseguente maggiore diffusione all'estero del prestigio della scienza e dell'insegnamento italiano. Può essere interessante ricordare che una possibilità simile si ammette in altri Paesi, ad esempio in Svizzera, Austria, Germania, ecc.

L'articolo 2 stabilisce in quali materie si può conseguire la libera docenza. Appunto in questo articolo, nel comma primo, è detto che la libera docenza può essere concessa anche in altre discipline oltre quelle cui corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle facoltà e degli Istituti di istruzione universitaria. La sezione prima del Consiglio superiore, sentito il parere della facoltà, decide in quali materie possa conseguirsi la libera docenza.

L'articolo 2 stabilisce, inoltre, il numero chiuso e il divieto di far luogo agli esami di abilitazione nella stessa materia in sessioni consecutive.

L'articolo 3 detta le norme riguardanti la costituzione della commissione. Una importante innovazione è introdotta dal comma quarto di questo articolo nel quale è stabilito:

« I professori o cultori che abbiano partecipato ai lavori di una commissione non possono essere chiamati a far parte della nuova commissione che, nella successiva sessione, è costituita per pronunciarsi sulle domande di abilitazione nella medesima disciplina ».

L'articolo 4 detta le norme per l'approvazione degli atti della commissione.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

L'articolo 5 stabilisce la misura delle tasse: la tassa è portata a lire 10.000 per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza; a lire 6.000 per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza; a lire 3.000 per l'esercizio della libera docenza.

L'articolo 6 prevede una ordinanza ministeriale nella prima applicazione della legge per dettare le modalità e i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirano a conseguire l'abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali. Stabilisce, inoltre, che nella prima applicazione della presente legge si può far luogo alla sessione d'esami anche in discipline per le quali già fu indetta la sessione con l'ultima proroga prevista dalla legge 23 febbraio 1950, n. 102, che ho sopra ricordata.

Ricapitolando, le innovazioni importanti, introdotte da questo disegno di legge, sono tre: prima, conferimento dell'abilitazione anche in materie non comprese nell'ordinamento didattico; seconda, il numero chiuso; terza, divieto di procedere agli esami di abilitazione nella stessa materia in sessioni consecutive.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CESSI.** Questo disegno di legge sostanzialmente conferma, se non uno stato di diritto, uno stato di fatto, il quale si basa principalmente su due punti: accentramento — ossia unica commissione centrale — e numero chiuso. Sono questi i criteri fondamentali che regolano attualmente l'istituto della libera docenza, e che sono mantenuti. Ora, io non credo che con le altre piccole variazioni importate dal presente disegno di legge si ponga riparo a quei mali che, purtroppo, tutti dobbiamo lamentare. La libera docenza ha bisogno di essere rinvigorita, migliorata nella sua struttura sostanziale; a questo non bastano piccole riforme procedurali. Faccio osservare che questi principi, che oggi sono in vigore, sono stati introdotti per migliorare il vecchio sistema che si diceva fosse poco conforme alla dignità della libera docenza; ma non hanno prodotto quel miglioramento che si sperava rispetto al passato, anche perché non hanno avuto, praticamente, nessuna applicazione. Il numero chiuso, per esempio, è diventato una finzione, come voi sapete. Non occorre che citi fatti precisi, perché tutti ne sono a conoscenza. A parte il fatto che, come osservava l'onorevole Cremaschi, il numero chiuso non è certo il sistema migliore per rendere più serio e più valido l'esame di abilitazione alla libera docenza. Una volta ammesso il nu-

mero chiuso, si è dovuto anche introdurre il sistema comparativo; ma io non credo che esso possa realmente servire a risanare la libera docenza, a limitare la corsa al titolo.

Mettendo a confronto quello che è il sistema attuale, iniziato nel 1933, con il sistema anteriore, a me pare si sia verificato un peggioramento. Il sistema anteriore era fondato su due principi: giudizio individuale, assoluto, sulla capacità, sulla maturità del candidato, prescindendo da qualsiasi comparazione; giudizio singolo per ciascun candidato, pronunciato presso le singole università da una commissione, propria per ciascun candidato, la quale era formata non soltanto dai professori dell'università, ma anche da membri esterni.

**ERMINI.** Ciò era possibile quando non vi erano molti candidati contemporaneamente.

**CESSI.** La corsa alla libera docenza si è verificata proprio quando è diventato più facile ottenerla. Allora il candidato doveva essere presentato dal suo maestro: c'era, quindi, la responsabilità di quest'ultimo. Questa specie di giudizio preventivo costituiva una remora per candidati non sufficientemente preparati. Ora questa remora è stata tolta; il maestro si disinteressa dello scolaro che può, quindi, buttarsi allo sbaraglio. Ecco perché ora ci sono molti candidati, mentre prima non c'erano.

Non si è, certo, ottenuto un miglioramento, bensì un peggioramento, anche per quel che riguarda la procedura. Infatti, si è arrivati al punto che la lezione di prova è diventata una cosa poco seria: una lezione di prova che si svolge in un'aula vuota davanti ai tre componenti la commissione, e consiste in una chiacchierata di una ventina di minuti. E questa dovrebbe essere una dimostrazione della capacità didattica del candidato, la quale deve essere connessa con il valore scientifico dell'individuo, poiché, evidentemente, non si tratta di andare a ripetere semplicemente ciò che si sia letto due ore prima in un manuale o in un opuscolo qualsiasi. In passato, col vecchio sistema, la lezione di prova si svolgeva nell'università, davanti a studenti ed estranei; era lezione pubblica.

Per queste ragioni, sono contrario al disegno di legge che ritengo inutile. Se si trattasse di un sistema temporaneo, come quello adottato due anni fa per poter procedere agli esami di libera docenza che da più anni non si facevano, io vi direi: fate pure. Ma oggi voi proponete questo regime come un

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

regime stabile; ed in tal caso io ho il dovere di denunciarne i difetti e le lacune.

CARONIA. Sono d'accordo con l'onorevole Cessi nel ritenere non necessaria questa legge che non apporta grandi innovazioni: il numero chiuso già esiste, così pure il divieto di ripetere gli esami dopo un anno. Tanto vale, perciò, lasciare le cose come sono. Se vogliamo veramente fare una legge che riformi la libera docenza per dare ad essa il valore che deve avere, non sono, certo, queste piccole modifiche proposte nel presente disegno di legge che possono portarci al raggiungimento di questa finalità.

È infinito il numero delle libere docenze che si conferiscono senza le debite garanzie; perciò abbiamo veramente l'inflazione. Se vogliamo, ripeto, occuparci con serietà della libera docenza per dare ad essa il valore che deve avere, dobbiamo fare una riforma seria.

Oggi, si parla tanto di autonomia delle università, di decentramento, ecc. Ma quando vi era il regime centrale delle università, realmente esse godevano maggiore autonomia, in quanto avevano il potere di conferire la libera docenza; quando si è, poi, stabilita l'autonomia delle università, queste hanno perduto tale diritto; quindi, è stata concessa l'autonomia e sono stati tolti i poteri dell'autonomia. Il conferimento da parte delle università, certamente, dava maggiori garanzie: le libere docenze erano conferite in numero molto minore anche per la ragione accennata dall'onorevole Cessi, che, cioè, vi era la responsabilità del professore della materia, poiché la commissione era formata da questi e da due professori nominati dal Ministero, per avere la garanzia di un controllo esterno. Ma era soprattutto il professore della materia che doveva controllare se il candidato, che chiedeva l'abilitazione alla libera docenza, la meritava o meno, perché ricadeva essenzialmente su di lui questa responsabilità. Per questa ragione vi era un numero molto minore di libere docenze che non adesso, le quali, inoltre, indicavano realmente il valore dell'individuo. Ricordo che allora il libero docente nelle singole università assumeva quasi la stessa importanza del professore universitario; vi erano corsi di liberi docenti più affollati di quello del professore ordinario, perché il libero docente era un uomo veramente capace di insegnare. Oggi, nella quasi totalità dei casi, la libera docenza rappresenta un titolo da mettere sul biglietto da visita, non una garanzia di effettiva capacità di insegnamento.

Questa riforma, che mirava a dare valore alla libera docenza, ha finito per svalutarla maggiormente. Se ora noi vogliamo fare una legge, dobbiamo apportare una vera riforma. Nulla ci vieta di farlo. Attraverso una discussione, uno studio approfondito, che si può fare nella nostra Commissione, possiamo modificare questo disegno di legge ed arrivare a quella riforma della libera docenza che sia degna di chiamarsi tale, ché non si possono chiamare « riforma » piccole modifiche che lasciano le cose come stanno.

Pertanto, io sono favorevole a costituire in seno alla nostra Commissione una sottocommissione che possa studiare una reale riforma della libera docenza perché questa riacquisti il valore che deve avere e si giunga all'approvazione di una legge che rappresenti un progresso rispetto allo stato attuale e non un regresso.

MARCHESI. Posso essere d'accordo su alcune fondamentali osservazioni che hanno fatto i due colleghi che mi hanno preceduto, ma non ritengo necessario un rinvio del disegno di legge ad una sottocommissione per studiare ampiamente la questione al fine di ridare alla libera docenza l'antico decoro; un antico decoro che del resto subiva eccezioni notevoli. Questo disegno di legge presenta delle incongruenze evidenti, manifeste: ci sono alcuni punti che debbono essere modificati sostanzialmente; ma questo lo possiamo fare adesso in questa sede, senza il ritardo a cui porterebbe la nomina di una sottocommissione.

Accennerò ai punti che, a mio giudizio, dovrebbero essere modificati. È una esigenza confermata dalle recenti esperienze, una esigenza che si va facendo sempre più acuta, che alla libera docenza si dia una serietà maggiore, e siano stabilite per legge quelle disposizioni che siano garanzia di questa serietà. D'accordo con altri colleghi, propongo di aggiungere alla lettera b) dell'articolo 1, dopo le parole « da prove didattiche », le altre « e da prove scritte. » La prova scritta è giudicata insufficiente o ingannevole. Essa non dà certamente una misura esatta del valore, ma una certa misura la dà. Comunque, è una prova di cui bisogna tener conto.

È stato detto: la lezione è una finzione. Ma se la commissione è attenta e consapevole del proprio ufficio, la lezione orale ha più valore di una lezione svolta in un'aula affollata di studenti rumorosi o amici del candidato che lo incoraggino con applausi, come talvolta è accaduto. Io, ripeto, proporrei che la lettera b) dell'articolo 1 fosse così completata: « fornire con titoli, integrati da una conferen-

za sui titoli stessi, da prove didattiche, da prove scritte ed, eventualmente, da prove sperimentali, la dimostrazione, ecc.» Faccio osservare anche che il dover integrare i titoli presentati con una conferenza sui titoli stessi costituisce una prova della più grande importanza, in quanto il candidato è chiamato a discutere sui titoli che ha presentato, ad ascoltare le obiezioni che debbono essergli fatte non solo nel segreto delle adunanze della commissione, in modo che egli abbia coscienza dell'errore commesso oppure possa rispondere e sostenere validamente la propria tesi, le proprie ragioni.

Quanto alla prova scritta, è logico che la commissione non deve esagerarne le difficoltà; la prova, ripeto, non dà la misura del valore, ma una misura molto inferiore, e, qualche rarissima volta, può confermare un merito che non è sostanziale.

Quanto alle prove sperimentali, esse saranno naturalmente richieste per la libera docenza in una materia che comporti esperimenti di laboratorio.

Al penultimo comma dell'articolo 1, poi, si legge: « L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente... » Mi pare che una antica disposizione richiedesse una duplice conferma.

CREMASCHI, CARLO, *Relatore*. Fra le nuove norme previste dalla riforma della scuola vi è anche quella che richiede una duplice conferma.

MARCHESI. Questa disposizione a me riesce gradita, perché obbliga quei liberi docenti i quali, come osservava l'onorevole Caronia, chiedono la libera docenza unicamente per decorare il loro biglietto da visita del titolo di professore — titolo che si riflette poi sulle competenze — a dare per dieci anni prova di attività didattica. Coloro che continueranno la loro vita di studiosi, potranno conseguire agevolmente la conferma dopo il secondo quinquennio, oppure non ne avranno bisogno avendo ottenuto il titolo di ordinario. Non vedo quale inconveniente ci sia ad approvare fin da ora questa disposizione della riforma, che, cioè, occorran due conferme quinquennali.

Nello stesso articolo 2 si stabilisce il numero chiuso, cui io sono stato sempre contrario. Non vedo l'utilità di tale disposizione, dal momento che la libera docenza deve essere la constatazione del valore scientifico di un individuo. Essa servirà, al più, a commettere qualche ingiustizia ai danni di un candidato

che resterà escluso, mentre un altro meno meritevole sarà incluso. O noi riteniamo che le commissioni per gli esami di abilitazione alla libera docenza siano capaci di compiere il loro ufficio, oppure no. In quest'ultimo caso aboliamo addirittura la libera docenza. Invece, secondo me, bisogna muovere da una presunzione di fiducia nelle commissioni costituite.

Sono, quindi, contrario al numero chiuso: se per esempio vi sono venti giovani valentissimi studiosi, perché non debbono conseguire tutti questo titolo che permette loro non solo di far valere i loro meriti, ma anche di metterli a giovamento dell'istruzione e dell'insegnamento universitario?

Quanto all'ultima disposizione dell'articolo 2, secondo cui non si può far luogo agli esami di abilitazione nella medesima disciplina in due sessioni consecutive, mi pare una vera e propria assurdità, tanto più se si ammette il numero chiuso: se vi è un concorrente meritevole di ottenere la libera docenza che è stato escluso perché in soprannumero, per quale ragione non dovrebbe potersi presentare l'anno successivo?

Al comma 4 dell'articolo 3, poi, è stabilito che i professori o cultori che abbiano partecipato ai lavori di una commissione non possono essere chiamati a far parte della nuova commissione che, nelle successive sessioni, è costituita per pronunciarsi sulle domande di abilitazione nella medesima disciplina. È il solito motivo della diffidenza che insorge. E, inoltre, tutto questo si presta a quell'inqualificabile gioco di cui parecchi candidati hanno dato esempio doloroso, per non adoperare parole più gravi. Ho, infatti, potuto constatare negli ultimi concorsi la tendenza di alcuni candidati a lusingare, adulare alcuni professori e deprimere, combattere, invalidare l'opinione di altri che sono invisibili ai primi; è il gioco delle gelosie e inimicizie accademiche. Con questa disposizione, riducendo il numero dei professori che possono far parte della commissione, rendete più agevole questo gioco di cui non pochi giovani studiosi danno così triste spettacolo. Ma a parte questo, non vedo la ragione per cui un professore, che abbia fatto parte di una commissione per l'esame di abilitazione alla libera docenza, non possa far parte della stessa commissione nella sessione successiva. Forse perché si teme che, se ha bocciato la prima volta un candidato, tornerà a bocciarlo anche la seconda? Siamo proprio nel campo della diffidenza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è per diffidenza, ma per applicare un criterio di rotazione.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Sarebbe meglio applicare, di fatto, questo criterio di rotazione, piuttosto che indicarlo nella legge.

MARCHESI. Questa disposizione, così come è, la trovo pericolosa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe attenuarla con le parole « di massima » o « di regola ».

MARCHESI. Nell'ultimo comma dell'articolo 4 si legge: « La relazione della commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero ». Di solito sono pubblicate le relazioni dei concorsi per le cattedre universitarie, non quelle per le libere docenze. Sarebbe opportuno che anche queste ultime venissero pubblicate, in quanto contengono delle norme indicative, utili per i candidati futuri.

ERMINI. Sullo svilimento dell'istituto della libera docenza, credo che tutti siano ormai d'accordo nel mondo universitario. Ne discutiamo da due anni e da qualcuno è stata addirittura proposta l'abolizione.

Gli onorevoli Cessi e Caronia hanno affermato che non si dovrebbe discutere oggi il problema della libera docenza, perchè il disegno di legge in esame non risponde alle esigenze cui dovrebbe far fronte. Posso condividere questa opinione; posso anche dire che il disegno di legge, così come è ora, non dà all'esame di abilitazione alla libera docenza quel rigore che noi chiediamo, non rimedia completamente al male. Però, ritengo, dato che finalmente in sede legislativa ci si presenta l'occasione di poter affrontare il problema — ed è un problema da risolvere urgentemente — che si debba portare a termine l'esame del disegno di legge, pure apportandovi tutti gli emendamenti necessari a rendere l'esame di libera docenza veramente rigoroso.

Una volta, la libera docenza veniva conferita dalle singole Università e le cose, ha affermato l'onorevole Caronia, andavano meglio. Può darsi che questo sia vero; ma se oggi si nota un peggioramento, non dipende dal metodo seguito, per il quale la libera docenza è conferita non dalle singole università, ma dal centro; bensì dipende da un decadimento, constatato purtroppo da diversi anni, di alcuni valori. Si tratta, quindi, di riportare l'esame all'antico rigore, e questa mi pare che sia proprio l'occasione favorevole.

Accetto in pieno tutti gli emendamenti proposti dall'onorevole Marchesi, anche quello del numero aperto. Per evitare l'eccessivo conferimento di libere docenze, si ricorse, negli anni passati, alla limitazione del numero; il che non ha significato che il vaglio sia

diventato migliore. Anzi, sono state forse escluse dalla libera docenza persone che la meritavano. Se esistono degli studiosi degni, è bene che essi salgano la cattedra universitaria, per portare nell'università le loro cognizioni, dando un apporto proficuo al mondo universitario. Più sono i liberi docenti meritevoli, meglio è. Naturalmente, più sono i cattivi, peggio è.

Sono anche d'accordo sull'introduzione della prova scritta. Sarà difficile regolare il modo in cui essa si deve svolgere, quali debbono essere i temi, ma tale difficoltà potrà essere superata. La prova scritta rappresenta un primo vaglio dei candidati, che, pur avendo tre o quattro titoli discreti, conoscono solo un settore ristretto della disciplina. Ritengo che, per poter esercitare la libera docenza in una data materia, sia necessario avere una preparazione generale nella medesima, e l'esame potrebbe vertere proprio su un tema di carattere generale.

Aggiungerei anche un emendamento, per stabilire che l'abilitazione alla libera docenza non dà diritto al titolo di professore; come, del resto, avviene già fuori d'Italia.

SAILIS. Neanche ora i liberi docenti hanno diritto a questo titolo.

ERMINI. L'emendamento a cui ho accennato rappresenterebbe un espediente per evitare che molti si presentino — come ora avviene — alla libera docenza unicamente per fregiarsi del titolo. Sapendo che la libera docenza non conferisce il titolo ufficiale di professore, i candidati sarebbero certamente in minor numero.

MARCHESI. Il libero docente insegna ed è obbligato a insegnare.

ERMINI. Sappiamo, però, che purtroppo i liberi docenti, una volta ottenuta la conferma definitiva della libera docenza, non insegnano che in una percentuale minima; e in tal caso sono liberi docenti, non professori. In Germania, e credo anche in Francia, è assolutamente vietato al libero docente di appellarsi professore.

Anche per quanto riguarda le due conferme quinquennali, sono perfettamente d'accordo e ritengo utile questo doppio vaglio. Naturalmente bisogna indurre le facoltà — e questo è compito del Ministero — a dare dei giudizi seri, poiché purtroppo avviene che difficilmente la facoltà neghi la conferma della libera docenza. Si tratta, in altre parole, di stabilire delle norme rigorose e curarne la rigida applicazione.

MONDOLFO. Dopo quello che ci hanno detto illustri colleghi universitari, che fanno

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

parte della Commissione, mi pare che sia molto difficile venire a una determinazione delle norme, che possa veramente soddisfare tutte le esigenze.

È perfettamente esatto quello che hanno detto i colleghi Cessi e Caronia, come è perfettamente esatto quello che, in contrario, ha detto il collega Marchesi. In realtà, dobbiamo rifarci a tutto l'ambiente nel quale viviamo, a quell'abbassamento di valori a cui accennava poco fa il collega Ermini. Una volta c'era un senso di responsabilità individuale, che vinceva anche il desiderio di vantaggio e di lucro. Oggi, purtroppo, vince questo secondo impulso, ed è proprio dall'ambiente stesso che sorge la vittoria di questo secondo impulso. Difficilmente noi potremmo mutare le cose, redigendo in una forma o nell'altra la legge per la libera docenza.

Il collega Marchesi ha detto che la lezione è validissima anche se tenuta solo dinanzi a tre insegnanti, e che nessun vantaggio ne viene dalla presenza del pubblico. Io sono d'accordo con lui, perché oggi in questo pubblico si fanno venire dei *claqueurs*.

Ma lo stesso onorevole Marchesi ha dovuto ammettere che è necessario che quei tre commissari prestino bene attenzione a ciò che dice il concorrente. Ora, evidentemente, una norma di questo genere non possiamo introdurla nella legge, e, d'altra parte, è anche vero che molte volte i commissari, i quali hanno altre pubblicazioni da esaminare e debbono valutare i titoli del concorrente successivo, non prestano sufficiente attenzione alla lezione che svolge il concorrente.

Così, per quello che riguarda la disposizione per la quale i commissari non possono essere giudici in due successivi concorsi, è verissimo quello che ha detto il collega Marchesi; ma si può anche osservare, d'altra parte, che di solito in queste commissioni cercano di entrare a farne parte non i migliori, i più seri, bensì quelli che hanno dei candidati da favorire. E in questo caso non è vantaggioso che tornino a far parte delle commissioni sempre le stesse persone.

D'altra parte, si deve tener conto della esigenza di far posto a tutte le correnti di pensiero presenti nell'ambito di una singola disciplina, mentre, se vengono chiamati frequentemente gli stessi commissari, evidentemente finirà per prevalere una scuola sulle altre, alcune delle quali potrebbero anche essere totalmente escluse dal conferimento della libera docenza.

Di sfuggita, osservo che mi pare ci sia una contraddizione tra il comma 4° dell'arti-

colo 2 e il comma 4° dell'articolo 3, perché, se non si può far luogo all'esame di abilitazione nella medesima disciplina in due sessioni consecutive, è inutile dichiarare che a due sessioni consecutive non possono partecipare gli stessi commissari.

Per quello che riguarda il numero chiuso, sono d'accordo coi colleghi Marchesi ed Ermini, anche perché, come mi è stato riferito, avviene che questo numero chiuso viene considerato come un limite oltre il quale non si deve andare, ma sotto il quale neppure si deve restare.

Certamente con questo sistema si cerca di sfruttare tutti i posti disponibili, assegnando libere docenze anche a persone non considerate meritevoli, al fine anche di eliminare future concorrenze, che potrebbero ostacolare il terreno a quelli che si presenteranno successivamente. Credo, quindi, che il numero chiuso sia veramente improvido in un concorso di libera docenza.

TESAURO. Per quello che riguarda le obiezioni sollevate circa la necessità della legge, ritengo che, se consideriamo attentamente la questione, noi dobbiamo concludere che è assolutamente necessaria una disciplina legislativa della materia. Siamo di fronte ad una situazione veramente caotica, ad una situazione che rende perplessi circa la esistenza di alcune disposizioni legislative e circa la loro applicabilità.

Non vedo, poi, perché non dovremmo affrontare e risolvere uno dei problemi fondamentali dell'istruzione superiore.

Riconosciuto, quindi, come primo punto la necessità di legiferare, c'è un secondo punto: libertà o numero chiuso. Questa è veramente una questione fondamentale. Per risolverla, non dobbiamo dimenticare la ragione d'essere di questa istituzione. Se riteniamo che essa è talmente decaduta, che deve scomparire, possiamo anche inchinarci dinanzi a questa realtà. Ma se pensiamo che questa istituzione ha ancora ragione di essere, non dobbiamo snaturarla, e dobbiamo quindi tener presente che privata docenza significa un insegnamento che si impartisce a titolo privato e che è nettamente distinto dall'insegnamento a titolo ufficiale. Ora, non so concepire come si possano conciliare questa natura e questa funzione particolare dell'istituzione col numero chiuso.

Penso, perciò, che noi dobbiamo eliminare il numero chiuso; anche per altre ragioni: perché abbiamo visto che in realtà esso si è risolto in una finzione: là dove si è trovata una commissione di larghe vedute, abbiamo

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

avuto il raddoppiarsi o il triplicarsi dei posti a disposizione, mentre in altri casi il numero chiuso è stato il paravento per commettere delle sperequazioni e degli arbitri. Non possiamo sottovalutare questa situazione, che abbiamo lamentato.

Dirò di più: non possiamo mantenere il numero chiuso, nel momento in cui manteniamo ferma una disposizione relativa agli assistenti e agli aiuti. È stabilito che gli assistenti, i quali non conseguono la docenza in un determinato periodo, decadono dalla loro posizione giuridica. Ora, se facciamo con calcoli precisi l'esame della situazione in alcune materie, particolarmente nella facoltà di medicina, ci accorgiamo che sarebbe impossibile per molti mantenere l'assistentato o il posto di aiuto, se venisse rispettato il numero chiuso.

Penso allora che, sia per la fondamentale ragione della funzione di questa istituzione, sia perché il numero chiuso si è prestato a gravi arbitri, sia perché esso non è concepibile di fronte all'altra disposizione relativa agli assistenti e agli aiuti, si debba arrivare con fermezza a riconoscere la libertà dell'insegnamento privato, nel senso — direi, se mi fosse consentito — assoluto della parola.

Questo, tuttavia, non significa che non dobbiamo predisporre nella legge tutti quegli accorgimenti che rendano veramente seria l'abilitazione e garantiscano in tutti i modi l'istituto stesso.

Si è parlato di decadenza degli studi; si è glorificato il vecchio sistema della concessione delle abilitazioni da parte delle singole facoltà. Io mi permetto di dire subito che, come ha bene rilevato il collega Marchesi, qui non è questione di sistema, ma soprattutto della probità, della dirittura, della coscienza dei commissari. Ci sia il sistema decentrato o ci sia il sistema nazionale, se la commissione non sente il dovere di fare una selezione conforme alle esigenze degli studi, il risultato che si raggiunge è sempre lo stesso.

Quale dei due sistemi è veramente migliore? Il primo, che risale al 1859, corrisponde in pieno al principio ispiratore del nostro ordinamento che è fondato sull'autonomia universitaria.

Però il sistema, così come venne attuato, ha dato luogo a gravissimi inconvenienti. Noi vedemmo decaduto l'istituto della libera docenza proprio nel momento in cui si formarono delle specie di clientele locali, le quali degenerarono facilmente e portarono alla libera docenza uomini non meritevoli. Dobbiamo riconoscere che dei gravi, gravissimi incon-

venienti si sono verificati. Certamente non possiamo attribuire valore decisivo al fatto, assolutamente secondario e che è stato posto in rilievo, del pubblico che interviene alle lezioni. Sappiamo che in un concorso quanto mai delicato per una cattedra ufficiale si verificò una *clacque* tale, per cui una lezione divenne addirittura una farsa ridicola e degenerò al punto da dare un risultato diverso da quello che doveva dare. Non è un pubblico addomesticato che deve attribuire valore ad una lezione, la quale deve servire a dare veramente la dimostrazione della capacità, anche scientifica, ma particolarmente didattica, di un candidato.

Tuttavia, io mi fermo non tanto a questa osservazione di carattere secondario, quanto alle possibilità attuali. Abbiamo la possibilità, allo stato attuale delle cose, di tornare al sistema della autonomia delle facoltà? Io penso di no, per una serie di ragioni dovute soprattutto al moltiplicarsi delle università e all'inflazione delle facoltà universitarie.

Ritengo allora che, sia pure in contrasto con il principio fondamentale delle autonomie universitarie, noi dobbiamo mantenere l'attuale sistema a carattere nazionale, rendendolo più rigoroso. Purtroppo, anche in questo ordine di idee i mezzi sono assai limitati perché, come dicevo, tutto dipende dalla coscienza e dalla levatura dei commissari.

Prova scritta. Qui mi permetto di essere molto perplesso, perché indubbiamente la prova scritta potrà dare alla commissione una certa garanzia solo in alcuni rarissimi casi. Ma questo vantaggio sarebbe largamente neutralizzato, per alcune materie, dalla inutilità della prova scritta. Qui non siamo di fronte alla valutazione di cultura generale del candidato; non dobbiamo accertare se un candidato ha delle conoscenze approfondite in questa o quella parte della materia, ma la sua capacità scientifica. Questo è soprattutto il punto dal quale non possiamo prescindere. Ora, possiamo trovarci di fronte ad un candidato che fa un magnifico tema, che ha una memoria formidabile, ma che scientificamente vale zero. Evidentemente potranno esservi alcune materie — non voglio generalizzare — nelle quali sarà opportuna la prova scritta, e allora si potrebbe modificare l'articolo primo, dicendo: « Fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove scritte e sperimentali... ».

Per quello che riflette l'esercizio effettivo della libera docenza sono d'accordo: se vi è la possibilità di porre in essere delle norme

che impediscano l'acquisto della libera docenza per il solo fine di fregiare il biglietto da visita col titolo di professore, veramente adempiremo a un grandissimo dovere verso l'istituzione e verso noi stessi. Però, anche questo non dipende tanto dalla bontà delle leggi che già esistono in materia, quanto dal senso di responsabilità delle singole facoltà, le quali non debbono prestarsi a fare dichiarazioni sulla tenuta di corsi, che invece non sono stati effettuati.

Quanto al divieto di usare del titolo di professore, non è concepibile che in una disposizione legislativa si dica che il privato docente non può avere il titolo di professore, quando questo titolo non è consentito dalla legge e rappresenta un abuso. Non si può dire in una legge che non si deve commettere un delitto. Sarebbe un'incongruenza.

In conclusione, sono d'avviso che con alcuni accorgimenti si possa tranquillamente varare questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CREMASCHI CARLO, Relatore.** Gli onorevoli Caronia e Cessi hanno effettivamente affrontato il problema di fondo della riforma della libera docenza.

Io dovrei dire con Manzoni, di fronte alle maggiori lodi fatte ai tempi antichi: « Io non c'era ». Tuttavia mi pare che inconvenienti — e sono stati sottolineati dall'onorevole Marchesi — esistessero anche a quei tempi. Ed oggi, il sistema delle commissioni di facoltà, anziché un'unica commissione centrale, può portare ad una moltiplicazione degli inconvenienti. Si può, perciò, rispondere ai colleghi che la riforma sostanziale dello istituto consiste nella maggiore serietà con cui le commissioni debbono procedere allo esame dei candidati. Serietà che noi, del resto, invochiamo anche in altri istituti e in altri rami dell'istruzione.

E proprio per questa serietà si può accettare senz'altro la proposta dell'onorevole Marchesi di introdurre una prova scritta obbligatoria. All'onorevole Tesauro faccio osservare che la prova scritta è sempre un elemento di giudizio; non deve essere e non è il solo, perché bisogna valutare anche i titoli e la preparazione scientifica e didattica del candidato. Ma la prova scritta, aggiunta agli altri elementi, può utilmente servire ad accertare il valore del candidato. Si tratterà di valutare, in sede pratica, quali siano, secondo le varie discipline, i temi da sottoporre al candidato.

Per aumentare, poi, la serietà di questo istituto, si potrebbe senz'altro accettare quanto è proposto da un comma dell'articolo 31 del progetto nelle norme generali sull'istruzione, dove è detto: « La libera docenza è conferita dal Ministro della pubblica istruzione ed è soggetta a due conferme quinquennali ». Ciò costringerà quei liberi docenti, che si proponevano solo uno scopo professionale, a produrre qualche lavoro e ad insegnare effettivamente all'università. Il resto dipenderà dalla facoltà, dipenderà anche dal costume, che deve rinnovarsi. La situazione attuale potrà essere modificata col tempo, ritornando anche a certe lodevolissime tradizioni.

Ho sentito con piacere che tutti si sono pronunciati contro il numero chiuso. Io avevo già espresso la mia perplessità di fronte a questa disposizione del disegno di legge. Effettivamente, è un espediente che non riesce a togliere i difetti che noi abbiamo lamentato, difetti che spesso, anzi, dal numero chiuso vengono aumentati.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Marchesi sulla norma per cui i commissari non possono partecipare a due sessioni successive di una medesima disciplina, mi rimetto alla Commissione. Ad ogni modo a me sembra che dovrebbe costituire una norma di fatto, perché introdurla nella legge, anche con quel correttivo suggerito dal Sottosegretario, lascia adito a quei sospetti cui ha accennato l'onorevole Marchesi.

Circa, poi, il problema se si debba oppure no procedere all'approvazione del disegno di legge, mi pare che l'onorevole Tesauro abbia fatto il punto della situazione. Da tre anni il disegno di legge è innanzi a noi; è necessario ormai che esso venga varato, sia pure con tutte quelle modifiche e quegli emendamenti che valgano a rendere serio l'istituto della libera docenza.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Ministro mi ha manifestato il desiderio di rispondere agli interventi in altra seduta, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

#### **Discussione della proposta di legge dei deputati**

**Torretta ed altri: Norme relative alla sistemazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, dei perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi a cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare. (2240).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Torretta, Lozza, Silipo, Ravera Ca-

milla, Chini Coccoli Irene, Natali Ada, Pelosi, Paolucci, Azzi, Grammatico: « Norme relative alla sistemazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, dei perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi a cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare ». La proposta di legge era stata inviata, per il parere, alla I e alla IV Commissione. Prego il relatore, onorevole Torretta, di riferire a questo proposito.

**TORRETTA, Relatore.** Il parere della I Commissione (Interni) non è ancora pervenuto, nonostante siano scaduti i termini posti dal nostro regolamento.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha, invece, espresso parere sfavorevole. Senonché c'è da stupirsi di questo giudizio, in quanto la proposta di legge è stata da noi formulata proprio secondo il suggerimento dato dalla stessa IV Commissione riguardo ad una precedente, analoga proposta di legge, che fu successivamente ritirata. L'articolo unico, nel primo comma, non fa altro che riprodurre il testo allora suggerito.

Caso mai, la IV Commissione avrebbe potuto sollevare obiezioni in merito al secondo comma. Essa invece non ha fatto eccezione su questo, e ha dato parere sfavorevole adducendo il motivo che i proponenti non hanno indicato i fondi con cui coprire il nuovo onere per lo Stato. Ora, siccome la proposta di legge non importa alcun onere per lo Stato, la IV Commissione non può non pronunciarsi in senso favorevole. Difatti, gli interessati avranno l'obbligo, agli effetti del trattamento di quiescenza, di fare i versamenti necessari per il periodo in cui sono stati esclusi dall'insegnamento.

**CESSI.** Essi sono ammessi a reintegrare le quote che avrebbero dovuto versare, ma v'è anche la quota a carico dello Stato, e questa rappresenta un onere.

**LOZZA.** Non posso che associarmi alle osservazioni del relatore.

Che cosa si stabilisce con la proposta di legge? Che i perseguitati politici e razziali, vincitori di un concorso, abbiano considerati gli anni di persecuzione come pensionabili, versando le prescritte ritenute, agli effetti del trattamento di quiescenza. Questo era stato suggerito dalla IV Commissione. Noi abbiamo aggiunto un comma — che si potrebbe anche togliere, — perché ci siamo domandati: i perseguitati politici e razziali sono riusciti tutti ad entrare in quel concorso? Se non sono entrati nei ruoli attraverso quel concorso,

perdono la qualifica di perseguitati politici e razziali? Abbiamo allora proposto che il perseguitato politico o razziale, che entra nei ruoli con un altro concorso, abbia lo stesso diritto del riscatto degli anni, in cui è stato perseguitato. L'articolo unico suona in questi termini:

« Per ognuno dei vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali a cattedre di Istituti di istruzione media, e per posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare — di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323 — il periodo di servizio, computabile ai soli fini della pensione, sarà fatto decorrere dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del primo concorso al quale non poté partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali. Gli interessati dovranno provvedere al versamento delle prescritte ritenute agli effetti del trattamento di quiescenza.

Lo stesso diritto avranno i vincitori dei concorsi ordinari o concorsi speciali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo citato nel comma precedente »

La IV Commissione ha esposto parere negativo su tutto l'articolo unico, mentre, per coerenza, avrebbe dovuto discutere soltanto sull'ultimo comma, che noi del resto, pur di stabilire il principio, siamo disposti a sopprimere. Tanto più che il Ministero si è espresso con noi, privatamente, nel senso di un accordo generale per aiutare i perseguitati politici e razziali...

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** Vincitori, però, di concorsi speciali.

**LOZZA.** Ciò posto, sopprimiamo l'ultimo comma e limitiamo l'articolo al testo già suggerito dalla IV Commissione, la quale naturalmente non potrà più rifiutare il suo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Torretta e gli altri proponenti sono d'accordo in questa soluzione proposta dall'onorevole Lozza, potremmo farla conoscere alla IV Commissione, richiedendo un riesame della proposta e un nuovo parere.

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** Anche io ritengo che sia bene togliere l'ultimo comma; per tutti i riflessi economici, che non possiamo valutare.

**SAILIS.** Debbo rilevare che questa proposta di legge, in fondo, non riguarda soltanto

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1952

gli insegnanti, ma anche tutti i funzionari dello Stato che si trovino nelle stesse condizioni.

Il parere della I Commissione mi sembra, quindi, indispensabile. Pregherei, perciò, il Presidente di voler sollecitare quella Commissione ad esprimere il suo giudizio.

**PRESIDENTE.** Non ho nessuna difficoltà a sollecitare anche da parte della I Commissione l'invio del richiesto parere.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che sarà inviato alla IV Commissione per un riesame il nuovo testo, quale risulta dalla soppressione del secondo comma.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.20.**